

N. 02488/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01608/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1608 del 2023, proposto da Sa.Gi. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonietta D'Ascoli ed Emilio Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di San Prisco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Voso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

dell'ordinanza dirigenziale emessa dal responsabile Area 2 LLPP e Urbanistica del Comune di San Prisco avente n. 2 del 30.01.23 (prot. 2399), Reg Gen. n. 5, con la quale veniva ordinata alla società SA.GI. SRL la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi di opere eseguite in assenza del permesso di costruire;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Prisco;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2024 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la società ricorrente, esercente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ha impugnato il provvedimento con il quale il Comune di San Prisco le ha ingiunto di demolire le opere realizzate in assenza di titolo consistenti in *“un pergolato con struttura leggera in profilati di alluminio verniciato composta da montanti, traverse ed altri elementi secondari in materia plastica con copertura in PVC retrattile della superficie complessiva di mq 162,49 ed avente altezza al colmo pari a 2,95 mt ed alla gronda pari a 2,45”*.

A sostegno del gravame deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituito per resistere il Comune di San Prisco eccependo in rito l'inammissibilità del gravame per non essere stato gravato il provvedimento del 14 dicembre 2022 con il quale l'amministrazione ha respinto la SCIA in sanatoria presentata dalla ricorrente in data 11 dicembre 2022 per la medesima struttura.

A tale eccezione ha replicato la ricorrente con memoria depositata in data 12 marzo 2024, ritenuta tardiva dalla difesa comunale che ne ha chiesto al Collegio lo stralcio.

Alla pubblica udienza del 4 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Dagli atti di causa emerge che per la struttura in parola, antistante il locale bar della ricorrente, l'originario gestore (sig.ra Giovanna Farina) aveva ottenuto un permesso di costruire temporaneo (n. 26/2014) della durata di 2 anni.

La dante causa della ricorrente (HOPE s.r.l.) subentrata alla Farina nella gestione del Bar otteneva la voltura di tale titolo con la determina n. 13596/2015; in vista della scadenza del permesso in questione la HOPE s.r.l. chiedeva in data 21 aprile 2016 (prot. 5588) la proroga del titolo che non veniva, tuttavia, mai concessa dal Comune di San Prisco.

La ricorrente sostiene in ricorso di aver ignorato per lungo tempo le circostanze sopra riferite (in particolare, la temporaneità del titolo edilizio) e di aver solo nel dicembre 2022 presentato SCIA in sanatoria ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 per <<recinzione e Dehors su area scoperta privata alla via Gianfrotta angolo viale Europa>>; ciò, nondimeno, il Comune con provvedimento del 14 dicembre 2022 ha respinto la domanda presentata dalla ricorrente evidenziando che secondo l'art. 2 del regolamento comunale (valido per l'occupazione con strutture precarie tipo Dehors, approvato con delibera di C.C. n. 55/2017) la superficie minima non può superare i 50 mq.

Tale provvedimento non è stato impugnato dalla ricorrente e il Comune ha, quindi, adottato l'ordinanza di ripristino oggetto del presente giudizio.

Come eccepito dalla difesa comunale non avendo parte ricorrente impugnato il provvedimento di diniego della sanatoria sono inammissibili tutti i motivi tesi a dimostrare l'assentibilità della struttura.

Risulta poi incontestato che il pergolato (di notevoli dimensioni, ben 162 mq.) non era assistito da alcun titolo edilizio (il permesso di costruire rilasciato nel 2014 era infatti scaduto, la richiesta di proroga dello stesso mai esitata e la sanatoria domandata dalla ricorrente nel 2022 respinta con provvedimento ormai consolidatosi).

Non può nemmeno invocarsi la sproporzione e l'insussistenza dei presupposti per adottare l'ordinanza per la pretesa precarietà, amovibilità del pergolato.

Per giurisprudenza consolidata (cfr. tra le tante, questo T.A.R. n. 3027/2017) <<*solo le opere non agevolmente rimuovibili ma anche funzionali a soddisfare un'esigenza oggettivamente temporanea, destinata a cessare dopo il tempo, normalmente non lungo, entro cui si realizza l'interesse finale, possono dirsi di carattere precario e, in quanto tali, non richiedenti il permesso di costruire. Infatti, la precarietà o meno di un'opera edilizia va valutata con riferimento non alle modalità costruttive, bensì alla funzione cui essa è destinata, con la conseguenza che non sono manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelle destinate ad una utilizzazione perdurante nel tempo, di talchè l'alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante. Ne consegue la legittimità dell'ordinanza di demolizione relativamente alle opere suddette, destinate allo stabile insediamento nel territorio e con perdurante trasformazione dell'assetto dei luoghi, in quanto tali necessitanti del permesso di costruire e, in sua mancanza, sanzionabili appunto con la demolizione*>>.

Nella fattispecie, si tratta di una struttura come detto di notevoli dimensioni (162 mq.), esistente fin dal 2012 e mai rimossa che, quindi, non può definirsi precaria.

Solo per completezza, va evidenziato, che non vi è spazio per la concessione di una deroga ai limiti dimensionali stabiliti dal regolamento comunale in quanto secondo quanto stabilito da quest'ultimo la deroga può essere concessa solo per le strutture esistenti *rectius* regolarmente autorizzate.

Destituito di fondamento anche il motivo con il quale parte ricorrente denuncia il difetto di istruttoria e di motivazione dell'atto.

Al riguardo, è sufficiente osservare come in punto di fatto non vi sia alcuna contestazione circa la natura delle opere realizzate e la loro descrizione nel provvedimento impugnato.

Per ciò che concerne l'aspetto motivazionale dell'atto la giurisprudenza ha chiaramente affermato come in presenza di un abuso edilizio *“l'ordinanza di demolizione non richiede, in linea generale, una specifica motivazione; l'abusività costituisce di per sé motivazione sufficiente per l'adozione della misura repressiva in argomento. Ne consegue che, in presenza di un'opera abusiva, l'autorità amministrativa è tenuta ad intervenire affinché sia ripristinato lo stato dei luoghi, non sussistendo alcuna discrezionalità dell'amministrazione in relazione al provvedere”* (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 19 luglio 2006, n. 6021); infatti *“l'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è atto dovuto e vincolato e non necessita di motivazione ulteriore rispetto all'indicazione dei presupposti di fatto e all'individuazione e qualificazione degli abusi edilizi”* (T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 12 ottobre 2006, n. 824) ed, ancora, *“presupposto per l'emanazione dell'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è soltanto la constatata esecuzione di queste ultime in assenza o in totale difformità del titolo concessorio, con la conseguenza che, essendo l'ordinanza atto dovuto, essa è sufficientemente motivata con l'accertamento dell'abuso, essendo “in re ipsa” l'interesse pubblico alla sua rimozione..”* (Consiglio di Stato, sez. V, 29 maggio 2006 n. 3270).

In ultimo, nello schema normativo di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 non è prevista l'acquisizione di pareri di altri organi o autorità (cfr. ultimo motivo di ricorso).

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore del difensore del Comune di San Prisco dichiaratosi antistatario delle spese processuali, liquidate in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Paola Palmarini, Consigliere, Estensore

Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Paola Palmarini

IL PRESIDENTE
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO